

STATUTO DELLA FONDAZIONE "SAN BENEDETTO"

Art. 1

Denominazione e sede

Con la denominazione "San Benedetto" è costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta a Registro di Commercio.

Art. 2

Scopo

La Fondazione ha come scopo di favorire esperienze di educazione cristiana nel Canton Ticino e ha il compito di sostenerle spiritualmente e materialmente, assicurando in particolare l'esistenza e lo sviluppo della scuola materna "La Carovana", della scuola elementare "Il Piccolo Principe" e della scuola media "Parsifal" come pure di eventuali altre scuole che dovessero essere aperte dalla Fondazione e di mantenerne la loro libertà.
Le scuole sono aperte a tutti senza distinzione di classe, di ideologia e di religione.

Art. 3

Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio iniziale è costituito dai beni mobili pari a un valore di fr. 115'000.- (centoquindicimila) come da apposito inventario.

Il patrimonio potrà essere incrementato:

- da versamenti di altri enti,
- da legati, donazioni e offerte,
- da ulteriori versamenti dei fondatori.

Art. 4

Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.
2. La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.

Art. 5

Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) Il Comitato di gestione;
- c) L'Ufficio di revisione.

Art. 6

Il Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è composto da 7 membri che saranno designati come segue:
 - un membro designato dall' "Associazione San Benedetto",
 - un membro designato dall' "Associazione amici della San Benedetto",
 - cinque membri designati inizialmente dalla fondatrice e successivamente per cooptazione su indicazione dei membri del Consiglio.
2. I membri designati nel Consiglio di fondazione sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.
3. La carica di membro è puramente onorifica .
4. Il Consiglio di fondazione nomina il Presidente e un Amministratore.
5. Il Consiglio di fondazione si trova ogni qualvolta la gestione della fondazione lo richieda, su richiesta del presidente o della maggioranza dei membri.
6. Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 7

Competenze del Consiglio di fondazione

1. Amministra il patrimonio della Fondazione.
2. Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
3. Stabilisce e approva preventivi e consuntivi.
4. Definisce il progetto educativo sentito i direttori delle scuole.
5. Nomina i direttori, i docenti e tutto il personale delle scuole.
6. Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.
7. Impegna la Fondazione verso i terzi.
8. Nomina l'Ufficio di revisione.
9. Nomina al suo interno due membri del Comitato di gestione.

Art. 8

Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da due membri del Consiglio di fondazione, designati dallo stesso e dai direttori delle scuole.

Il Comitato di gestione si trova ogni qualvolta la gestione corrente delle scuole lo richieda e su richiesta di un membro del Comitato di gestione stesso.

In particolare esso:

- sostiene i direttori nella gestione della scuola e dei servizi scolastici;
- valuta e propone le richieste di spesa;
- preavvisa la nomina dei docenti e del personale;
- propone il numero delle classi.

Art. 9

L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto da due membri nominati dal Consiglio di fondazione. Esso verifica i conti e la gestione e redige un rapporto destinato al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza.

